

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-568 del 01/02/2024
Oggetto	Dlgs.387/2003 - Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto agrivoltaico "Burana", localizzato in Via Serraglio, nei pressi della frazione di Scortichino, Comune di Finale Emilia (MO) - Proponente: FLYNIS PV 24 Srl - RETTIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-592 del 01/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno uno FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: Dlgs.387/2003 - Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto agrivoltaico "Burana", localizzato in Via Serraglio, nei pressi della frazione di Scortichino, Comune di Finale Emilia (MO) – Proponente: FLYNIS PV 24 Srl - RETTIFICA

Ai fini del presente atto si fa riferimento alla seguente normativa:

- L. 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.Lgs. 29/12/2003, n.387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- D.Lgs. 199/2021 "Attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- D.M. Sviluppo Economico 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- Deliberazione di Giunta Regionale n.214 del 13/02/2023 "Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio";
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

La Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ha assegnato le funzioni amministrative in materia di Autorizzazioni energetiche all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), con decorrenza dal 01/01/2016.

In data 25/05/2023, la ditta FLYNIS PV 24 Srl ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. 92005 del 25/05/2023, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto agrivoltaico "Burana", localizzato in Via Serraglio, nei pressi della frazione di Scortichino, Comune di Finale Emilia (MO), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto agrivoltaico di potenza nominale complessiva pari a 9997,92 kWp e delle relative opere connesse. Per la connessione alla rete di distribuzione elettrica, è prevista la realizzazione di un elettrodotto interrato in media tensione della lunghezza complessiva di circa 8,4 km, di cui 7,7 km lungo la viabilità e 700 m su terreni. È inoltre prevista la realizzazione di nuova cabina di consegna ai confini del campo fotovoltaico e di nuova cabina di sezionamento a circa metà percorso tra la cabina di consegna e la cabina primaria Finale Emilia.

Con Determinazione della Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena n. **DET-AMB-2023-5928 del 13/11/2023** è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03, alla società FLYNIS PV 24 Srl, con sede legale in Via Cappuccio n.12, nel Comune di Milano (MI), per realizzare ed esercire il progetto dell'impianto agrivoltaico "Burana", in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati agli atti e nel rispetto delle prescrizioni individuate nell'Appendice del documento "Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi" (Allegato A della Determina n.2023-5928).

Con nota acquisita agli atti con prot. 13364 del 23/01/2024, la società FLYNIS PV 24 Srl ha chiesto ad ARPAE di aggiornare l'autorizzazione rilasciata con Determina n. DET-AMB-2023-5928 del 13/11/2023, nello specifico la prescrizione n. 16, in merito al termine di inizio lavori previsto ad un anno dal rilascio dell'atto.

La società proponente ha evidenziato che il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, prevede all'Art. 7 bis "*Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire*" quanto segue:

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal quarto periodo,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo».

Alla luce della modifica normativa, in vigore dal 15 luglio 2022, l'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) risulta il seguente:

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo.

2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Per quanto sopra esposto, la prescrizione n. 16 della Determina di Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2023-5928 del 13/11/2023 che riporta:

Ai sensi della LR 15/2013, i lavori dovranno essere iniziati entro un anno ed ultimati entro e non oltre 3 anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione. Decorsi tali termini, salvo richiesta di proroga, l'autorizzazione perde efficacia per le parti non ancora realizzate.

deve essere aggiornata come segue:

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i lavori dovranno essere iniziati entro tre anni dal rilascio della presente autorizzazione e dovranno terminare entro tre anni dall'inizio lavori, salvo proroga come regolamentata dal medesimo articolo del DPR 380/2001.

Si dà atto che, trattandosi di modifica d'ufficio, non è dovuto il pagamento delle spese istruttorie.

Si dà inoltre atto che quanto rettificato/modificato non comporta variazioni per quanto riguarda l'attività di progetto autorizzata, le valutazioni effettuate ed i suoi impatti sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Manzieri, Tecnico Esperto titolare di I.F. del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Si dà atto che:

- con la DDG 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la DGR n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna.

Per tutto quanto precede, su proposta del Responsabile del Procedimento,

la Dirigente determina

1. di **aggiornare**, per le motivazioni riportate in premessa, la Determinazione della Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena n. **DET-AMB-2023-5928 del 13/11/2023**, con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/03, alla società FLYNIS PV 24 Srl, con sede legale in Via Cappuccio n.12, nel Comune di Milano (MI), per realizzare ed esercire il progetto dell'impianto agrivoltaico "Burana", localizzato in Via Serraglio, nei pressi della frazione di Scortichino, Comune di Finale Emilia, di seguito indicato:

- la prescrizione 16 della Determina n.2023-5928 (di cui all'Appendice del documento "Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi" - Allegato A della Determina n.2023-5928) è sostituita dalla seguente:
- 16. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i lavori dovranno essere iniziati entro tre anni dal rilascio della presente autorizzazione e dovranno terminare entro tre anni dall'inizio lavori, salvo proroga come regolamentata dal medesimo articolo del DPR 380/2001.*
2. di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Unica rilasciata con la determinazione n. 5928 del 13/11/2023, per quanto non modificato dal presente atto;
 3. di trasmettere copia del presente atto al proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna, al fine di permettere lo svolgimento delle attività ed i controlli di rispettiva competenza;
 4. di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
 5. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 6. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.